

Legge regionale 12 novembre 1993, n.83

Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art. 14 della L. 30-40 1962, n. 283 Modifica degli artt. 242/243/247/250/ e 262 del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27-7-1934 n. 1265: disciplina igienica degli alimenti

ARTICOLO 1

(Sanzioni amministrative - Competenza)

1. Le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 "Modifica degli artt. 242, 247, 250 e 262 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" sono applicate dal Sindaco del Comune nel quale è stata commessa l'infrazione.

2. Nel caso di violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, il Sindaco dispone, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 1 a 10 giorni.

3. La sospensione di cui al precedente comma è disposta con l'ordinanza - ingiunzione con la quale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ovvero, qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, con apposito provvedimento.

4. Le sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 sono introitate dal competente Comune.

ARTICOLO 2

(Norma transitoria)

1. Il sindaco del Comune territorialmente competente provvede, ai sensi dell'art. 1, anche per le violazioni accertate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o emessa ordinanza ingiunzione.

2. Il sindaco provvede altresì all'applicazione della sanzione di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, accertate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o emanata ordinanza ingiunzione ma non sia stata applicata detta sanzione.

3. Gli uffici regionali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al sindaco gli atti in

loro possesso di cui ai precedenti commi.